

Art. 5 bis

RIAMMISSIONE IN CLASSE A SEGUITO DI ASSENZA O DI PRESENZA PRECAUZIONALE O OBBLIGATORIA IN REMOTO IN REGIME DI EMERGENZA SANITARIA

Per la riammissione in classe dopo la prescrizione precauzionale o obbligatoria le alunne o gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:

- a) La studentessa o lo studente che abbia manifestato sintomi compatibili con il Covid-19 deve essere riammessa/o a scuola previa esibizione di una attestazione del MMG di riammissione sicura a scuola o acquisita l'informazione della negatività del tampone.
- b) La Studentessa o lo studente, oggetto di un provvedimento di isolamento perché positiva/o al Covid 19, potrà essere riammessa/o a scuola previa presentazione del certificato di fine isolamento.

Nel tempo di permanenza in isolamento sarà registrato dal docente su argo come assente giustificato e sarà indicata la modalità "didattica mista". Il docente in "nota generica" su argo dovrà indicare il periodo di permanenza e la seguente dicitura:

"Al fine di garantire il diritto allo studio, su richiesta del genitore o dall'esercente della potestà genitoriale, potrà partecipare alle attività didattiche da remoto."

In tal caso la studentessa o lo studente non potrà esser sottoposto a verifiche formative di alcun genere.

- c) La studentessa o lo studente, **individuato dall'autorità sanitaria** come contatto stretto, potrà rimanere in quarantena obbligatoria se prevista sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30/12 /2021.
Il rientro in classe di studentesse e studenti soggetti ad eventuali provvedimenti di quarantena dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail, all'indirizzo della Scuola covidliceogaribaldi@garibaldiliceo.net, di adeguata certificazione medica: prescrizione di quarantena da parte del Dipartimento di prevenzione per contatto stretto. La studentessa o lo studente, potrà essere riammessa/o a scuola, previa attestazione dell'autorità sanitaria di fine quarantena. Esclusivamente per la studentessa o studente si dispone la prosecuzione delle attività didattiche da remoto fino a fine quarantena. In tal caso dovrà essere registrato dal docente come "fuoriclasse" e indicata la modalità "didattica mista". Potrà partecipare a tutte le attività comprese le verifiche.
- d) La studentessa o lo studente **che dichiara di essere convivente con un caso Covid 19** dovrà rimanere in dad in attesa del provvedimento disposto dall'autorità sanitaria. In tal caso dovrà essere registrato come "fuoriclasse" e potrà partecipare a tutte le attività comprese le verifiche. Potrà essere riammessa/o a scuola previa attestazione di fine quarantena rilasciata dall'autorità sanitaria o di una attestazione del MMG di riammissione sicura. Nel caso di accertamento di positività si fa riferimento alla lettera b) di questo articolo.

- e) Per la studentessa o lo studente che dichiara di avere avuto un contatto indiretto (Contatto di contatto di caso Covid-19) non è prevista alcuna precauzione a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo. In tal caso, si fa riferimento alla precedente lettera c).
- f) Con un caso di positività **nella stessa classe** è prevista l'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività didattiche in presenza e l'uso obbligatorio per tutti delle mascherine ffp2.
Con due casi nella stessa classe, in attesa delle disposizioni da parte delle autorità sanitarie competenti, è prevista la dad per tutta la classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
- g) Le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 se superiori a 10 giorni devono essere giustificate con certificato del MMG. Al fine del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l'assenza non prosegua nel primo giorno utile di lezione.